



## CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale è un diritto spettante ad entrambi i genitori lavoratori di astenersi dal lavoro successivamente alla nascita e fino al compimento dei dodici anni di vita del figlio, per un periodo complessivo di 10 mesi. Se il padre fruisce del congedo parentale per almeno tre mesi continuativi, il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a undici mesi complessivi, quindi il padre potrà usufruire di un periodo complessivo di sette mesi.

È possibile **fruire del congedo parentale anche frazionandolo ad ore**. La norma pone però un limite alla fruizione oraria: il genitore non può assentarsi per un numero di ore giornaliero superiore alla metà del suo orario medio giornaliero di servizio e non può unire alle ore di congedo parentale altre ore di permesso legate alla maternità (es: riposi per allattamento).

**In caso di genitori adottivi o affidatari**, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Entro i primi 6 anni di età del bambino e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi, il congedo parentale è indennizzato con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile;

dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;

dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

La legge prevede un **prolungamento del congedo parentale** per un periodo massimo di tre anni in favore della madre o, in alternativa, del padre di **minore con disabilità** grave fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Per la durata dei tre anni si ha diritto al trattamento economico pari al 30% della retribuzione

Il congedo parentale va computato nell'anzianità di servizio ad eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- 1Una busta paga del genitore richiedente
- Codice Fiscale di entrambi i genitori e del minore
- Eventuali periodi di congedo già chiesti da uno o dall'altro genitore

Attenzione: il congedo parentale deve essere richiesto al datore di lavoro con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, salvo diversi accordi con il datore di lavoro.